

AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Spett.le
Unicredit S.p.A
Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Con riferimento alla Vostra lettera in data 25 settembre, Vi comunichiamo il nostro benestare e la nostra accettazione in relazione al testo di Accordo Quadro, di seguito trascritto integralmente e debitamente sottoscritto.

**ACCORDO QUADRO PER IL SUPPORTO ALLA COOPERAZIONE ED
ALLE ATTIVITA'
AD IMPATTO SOCIALE**

Facendo seguito ai colloqui recentemente intercorsi, trascriviamo di seguito il testo integrale degli accordi raggiunti:

Tra

UniCredit S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, qui rappresentata da Dario Prunotto (Responsabile Territorial Development & Relations) e da Fabrizio Tartaglia (Responsabile Territorial Relations, CS & Claims Centro) **(di seguito "UniCredit")**

e

AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane), con sede a Roma in Via Angelo Bargoni, 78 – 00153 – C.F. n. 80037170588 rappresentata dal Presidente Brenno Begani, nato a Parma il 21 novembre 1950 **(di seguito "AGCI")**


UniCredit e le AGCI di seguito sono denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

*Aderente
all'International
Co-operative
Alliance Brussels*

Iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Roma
con il n. 291/2004

Sede Nazionale
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma
Tel. 06 58327.1
Fax 06 58327.210
info@agci.it
www.agci.it
C.F. 80037170588





PREMESSO CHE:

AGCI, nell'ambito della propria attività di sostegno allo sviluppo e alla crescita dell'imprenditorialità cooperativa e del sistema economico del Paese, ha ritenuto opportuno mettere in campo iniziative operative di supporto al settore di riferimento;

UniCredit riconosce il ruolo sociale dell'imprenditorialità cooperativa e intende contribuire al suo progresso economico;

AGCI e **UniCredit** dichiarano il loro interesse a promuovere sinergie atte a consolidare e sostenere lo sviluppo della Cooperazione, con particolare riferimento alla condivisione di un percorso di ricognizione e di approfondimento delle opportunità di collaborazione nei seguenti ambiti:

- **Credito e Finanza**


Analisi del Credito e della Finanza per lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati al rafforzamento patrimoniale, al supporto all'innovazione, alla crescita di nuova imprenditorialità cooperativa; Ricerca comune di fonti di finanziamento domestiche ed internazionali; Focus su Impact Financing, Microcredito, servizi dedicati al Non Profit e più in generale ad Impatto Sociale.

- **Formazione**

Analisi dei fabbisogni, costruzione di percorsi trasversali di educazione finanziaria con attività di natura info-formativa rivolti ai dirigenti del Movimento cooperativo ed ai operatori delle imprese aderenti ad AGCI (UniCredit Talk, Export Business School, Corsi inclusi nel catalogo Informati, formazione su specifici segmenti quali: turismo, agricoltura, export, etc.).

- **Internazionalizzazione ed Export**

Crescita dimensionale e manageriale, sviluppo di rapporti commerciali con l'estero (es: *eventi sul territorio per favorire l'Internazionalizzazione ed*



Export con contatti diretti con i principali operatori dei mercati in forte sviluppo: Est Europa, Cina, India etc), organizzazione di B2B, B2C, supporto da parte delle Filiali/Banche del gruppo UniCredit in Europa e nel resto del mondo.

- **Sviluppo sostenibile**

Welfare alle persone, Green Economy, Agricoltura Sociale, Sharing Economy,
Cooperazione di comunità, Digitalizzazione (prodotti, processi e servizi),
altre
attività ad impatto sociale.

In relazione agli specifici settori economici e alle altre tematiche d'interesse comune, **UniCredit** è in grado di mettere a disposizione sul Territorio figure specialistiche e referenti in tutti gli ambiti sopra individuati.

AGCI, nell'ambito della propria attività di sostegno allo sviluppo e alla crescita dell'imprenditorialità cooperativa e più in generale del sistema economico del Paese, ha ritenuto conveniente la collaborazione con UniCredit


TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Perimetro Accordo Quadro

Il presente accordo (di seguito "Accordo Quadro") si applica all'intero sistema AGCI, così comprendendo le Associazioni territoriali e settoriali, le cooperative aderenti e le società collegate, nonché i loro dipendenti e collaboratori (di seguito "Sistema delle Imprese Cooperative AGCI ").

Le Parti si danno atto che il presente Accordo Quadro sostituisce e annulla ogni altro accordo intervenuto tra le medesime Parti avente lo stesso oggetto.




Articolo 2 - Linee di Azione

Le Parti hanno individuato e si impegnano ulteriormente nell'ambito del presente Accordo Quadro ad approfondire specifiche linee di azione. In particolare UniCredit intende sostenere il "Sistema delle Imprese Cooperative AGCI" con finanziamenti per investimenti funzionali al potenziamento del loro business nazionale ed internazionale. A questo fine UniCredit collaborerà con AGCI in attività volte alla:

- a. Selezione di cooperative e consorzi dei diversi settori (Abitazione, Agrital, Credito e Finanza, Culturalia, Editoria, Produzione e Lavoro, Solidarietà, etc.) con solide basi ed elevato potenziale di crescita nazionale ed internazionale,
- b. Valutazione dei piani di crescita dell'attività internazionale predisposti a cura delle cooperative e consorzi selezionati,
- c. Definizione delle soluzioni di supporto più adeguate per le cooperative aderenti e le società collegate, inclusi finanziamenti per investimenti strategici,
- d. Promozione di progetti ad impatto sociale con il supporto di strumenti di finanziamento tra i quali Microcredito e Impact Financing ma anche supporto in termini di accompagnamento, formazione finanziaria, condivisione di esperienze di successo e visibilità.

I contenuti del presente Accordo Quadro troveranno concreta attuazione per il tramite di specifiche intese operative che coinvolgeranno le Parti e che verranno formalizzate mediante separati accordi scritti. Anche eventuali ulteriori iniziative potranno trovare concreta attuazione sempre per il tramite di specifiche intese operative che verranno formalizzate mediante separati accordi scritti.

Resta comunque inteso tra le Parti che il presente Accordo Quadro non costituisce – e non può essere interpretato in alcun modo quale – promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (ex art. 1381 c.c.) ovvero quale contratto concluso a favore di terzi (ex art. 1411).




Quanto precede nel rispetto delle disposizioni e norme tempo per tempo vigenti e delle specificità dei ruoli svolti, ciascuno nel proprio ambito, dalle Parti.

In particolare, AGCI riconosce e prende atto che UniCredit effettuerà ogni valutazione in completa autonomia, secondo il proprio discrezionale giudizio, nel rispetto della normativa – anche interna – vigente e che pertanto UniCredit non assume, né nei confronti di AGCI, né nei confronti del Sistema delle Imprese Cooperative AGCI, alcun obbligo o impegno ad erogare i prodotti e servizi richiesti riservandosi ogni valutazione discrezionale e di merito.

Articolo 3 – Comunicazione e promozione

Le Parti potranno – di volta in volta - concordare l'avvio di specifiche iniziative comuni di comunicazione volte alla promozione dei contenuti del presente accordo sul territorio nazionale – anche in sede Istituzionale – per rendere l'opportuna visibilità all'iniziativa, rimarcandone i principi di concretezza, equità ed equilibrio verso tutti gli attori in gioco. Le Parti si attiveranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza, per divulgare, nei confronti delle strutture/società ad esse facenti capo o riferimento, gli obiettivi del presente Accordo Quadro e promuoverne i contenuti verso le aziende del settore. Ulteriori implementazioni, via via concordate, verranno illustrate nel corso di comunicati e/o incontri successivi da valutare congiuntamente. I costi delle attività promozionali e pubblicitarie rimarranno a carico della Parte promotrice delle stesse, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

In considerazione di quanto previsto in relazione alle attività di comunicazione di cui al presente articolo, le Parti intendono concedere reciprocamente l'una all'altra l'uso dei rispettivi marchi, loghi e ogni altro segno distintivo ad esse riferibili ("Segni Distintivi"), di cui rimangono esclusive proprietarie, al solo scopo di adempiere a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, non comportando quest'ultimo alcuna cessione o licenza, anche parziale, dei rispettivi Segni Distintivi. Resta inteso che ciascuna delle Parti potrà utilizzare i Segni Distintivi dell'altra Parte per l'informativa commerciale nonché pubblicitaria dell'Accordo Quadro, solo dopo aver preventivamente richiesto ed ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.



Ciascuna delle Parti si impegna, anche per gli atti e i fatti dei propri dipendenti e consulenti, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei Segni Distintivi dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei Segni Distintivi stessi, a non alterarli o modificarli.

Alla scadenza del presente Accordo Quadro e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun Segno Distintivo dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi di ciascuna Parte, che siano suscettibili di ingannare la clientela.


Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi Segni Distintivi di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari del diritto di utilizzazione successivamente alla formalizzazione del presente Accordo Quadro.

Articolo 4 – Obblighi e limitazioni

Le Parti si danno atto che quanto precede e segue non comporta, per nessuna delle Parti:

- obblighi di pagamento di corrispettivi verso l'altra Parte per le attività da questa svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- obblighi o limitazioni a contrarre verso l'altra Parte o verso chiunque terzo, o cessione di diritto alcuno (nemmeno di utilizzo temporaneo) verso l'altra Parte o verso chiunque terzo, su marchi, prodotti, segni distintivi logotipi e quanto altro.

In particolare, come indicato al precedente art.2 l'apertura di rapporti contrattuali e/o la concessione di finanziamenti, l'erogazione di servizi da parte di UniCredit verso ciascuno dei soggetti appartenenti al Sistema delle Imprese Cooperative AGCI è subordinata alle valutazioni discrezionali e di merito creditizio, che le Parti danno atto essere di esclusiva competenza di UniCredit.



Articolo 5 – Non esclusività

Considerati:

- a) i principi ispiratori della presente collaborazione, volti ad incrementare le possibilità di sviluppo e le occasioni per il sistema AGCI;
- b) l'importanza del ruolo che ciascuna delle Parti nel proprio ambito svolge, ed in particolare il ruolo istituzionale e sistemico di UniCredit e la centralità dell'azione di sviluppo promossa da AGCIsu tutto il territorio Nazionale, le Parti si danno atto che dal presente Accordo Quadro non derivano in alcun modo limitazioni alle facoltà di contrarre e in particolare alla facoltà da parte di UniCredit di contrarre liberamente con la propria clientela e di offrire i propri prodotti e servizi , ovvero stipulare con soggetti terzi accordi consimili, relativi al sistema AGCI.

Articolo 6 – Durata - Recesso

L'Accordo Quadro, salvo in caso di cessazione anticipata, ha la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione. Essosi intenderà tacitamente prorogato se nessuna delle Parti farà pervenire formale disdetta a mezzo di raccomandata a.r. anticipata a mezzo email con preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza originaria o rinnovata dell'Accordo Quadro medesimo. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. Il recesso avrà efficacia nel momento in cui l'altra Parte riceverà la relativa comunicazione di recesso.

Articolo 7 – Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi



collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del presente Accordo Quadro;

- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del presente Accordo Quadro .


Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle pubbliche autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, da una Parte esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

Per collaboratori si intendono gli appartenenti al personale dipendente e parasubordinato, gli amministratori, i sindaci, nonché i consulenti ed i collaboratori esterni di ciascuna delle Parti.



Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo Quadro.

Articolo 8 – Comunicazione fra le Parti

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo email, ove non diversamente previsto nel presente accordo, ovvero per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo e-mail o fax, e indirizzata come segue:

AGCI: Associazione Generale delle Cooperative Italiane - Via Angelo Bargoni 78 - 00153 Roma. email: presidenza@agci.it


UniCredit: UniCredit S.p.A. – Direzione Generale, Piazza Gae Aulenti 1 – 20154 Milano. email: nonprofitreligiousbodies-Italia@unicredit.eu

ovvero, presso il diverso indirizzo che le Parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla formalizzazione dell'Accordo Quadro, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo all'Accordo.

Ciascuna delle Parti identificherà e comunicherà all'altra il nominativo del proprio referente operativo. La sostituzione del referente operativo di una Parte sarà prontamente comunicata all'altra a mezzo e-mail.

Articolo 9 - Collaborazione tra le Parti

Le Parti si danno atto che per la corretta esecuzione del presente Accordo Quadro è necessario che il comportamento delle stesse sia improntato alla piena collaborazione e buona fede e s'impegnano pertanto a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare la regolare esecuzione di quanto nel medesimo Accordo Quadro previsto.



Ciascuna Parte si impegna inoltre, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad informare preventivamente l'altra Parte di qualsiasi evento/circostanza che possa

creare pregiudizio alla immagine propria e/o dell'altra Parte evitando, in particolare, di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'altrui immagine.

Articolo 10 – Responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/01 – Clausola anticorruzione


Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

UniCredit dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, pubblicato sul sito all'indirizzo www.unicreditgroup.eu. AGCI dichiara di aver preso visione del predetto Modello - e si impegna a rispettare i principi in essi contenuti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti di AGCI, UniCredit avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per AGCI di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne UniCredit da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Le Parti si obbligano a non porre in essere, anche tramite i propri esponenti, dipendenti, consulenti e collaboratori, garantendo il fatto del terzo, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione. A titolo esemplificativo, l'adempimento di quest'obbligo comporta l'impegno a:

B



- non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità);

- non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di etica di business.


Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti di una delle Parti, la parte adempiente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 Codice Civile, fermo restando l'obbligo per la parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento.

Articolo 11- Procedura di composizione dei conflitti – Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti, relativa o comunque connessa al presente Accordo Quadro, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza, ad un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

a) all'insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;

b) in tal caso ciascuna Parte entri 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte in Accordo Quadro.



Per ogni controversia sorta in dipendenza del presente Accordo Quadro - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Il presente Accordo è retto dalla legge italiana.

Articolo 12 – Responsabilita’

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività/iniziative di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili all'altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

Articolo 13 – Negoziazione dell'Accordo Quadro

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo Quadro è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trova applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

Qualora quanto sopra corrisponda fedelmente alle intese intercorse, Vi preghiamo di trascriverne il contenuto su Vostra carta intestata e di inviarci tale documento, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in segno d'integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

Roma, lì 25 settembre 2018

AGCI

Il Presidente
Brenno Begani